



Roma, 7 gennaio 1999

**CIRCOLARE N. 3/1999**

**OGGETTO: AUTOTRASPORTO - AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 1999 - D.L. 28.12.1998, N.451, SU G.U. N.302 DEL 29.12.1998.**

Anche per quest'anno sono state concesse a favore delle imprese di autotrasporto le agevolazioni in materia di **deduzione forfettaria Irpef per spese non documentate** e di **premi Inail**.

Circa la deduzione fiscale, che come e' noto spetta solo alle imprese con ricavi annui inferiori a 360 milioni, essa e' stata elevata a lire 35.500 giornaliere (in precedenza lire 32.000) per i trasporti effettuati nell'ambito della regione di appartenenza o regioni limitrofe, e a lire 71.000 giornaliere (in precedenza 65.000) per i trasporti effettuati nel restante territorio. Di tale maggiore deduzione si dovra' usufruire nella dichiarazione dei redditi di prossima presentazione (relativa ai redditi 1998).

Relativamente alla riduzione dei premi Inail, il decreto in esame fissa in 40 miliardi di lire l'onere globale a carico dello Stato per l'anno in corso; per conoscere la misura effettiva dello sconto applicabile occorre attendere l'emanazione di un apposito provvedimento attuativo (nel 1998, a fronte di uno stanziamento di 32 miliardi lo sconto era stato quantificato nell'8 per cento del premio).

Il decreto legge in esame, che per mantenere efficacia dovra' essere convertito entro il 27 febbraio 1999, ha inoltre assegnato all'Albo degli Autotrasportatori 140 miliardi di lire da impiegare a favore delle imprese iscritte, ai fini della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione da realizzare anche mediante convenzioni con la societa' Autostrade. Questo stanziamento si somma a quello di 114 miliardi di lire assegnato all'Albo lo scorso anno per i medesimi fini e non ancora utilizzato.

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.156/98*

*FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA*

*G.U. N. 302 DEL 29 12 1998 (FONTE GURITEL).*

**DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1998, n. 451.**

**Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto.**

**Art. 1.**

**Allineamento aliquote contributive per le aziende di trasporto**

1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico delle predette aziende sono rideterminate con riferimento a quelle medie del settore industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi.

2. Alle minori entrate per l'INPS derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede: quanto a lire 73 miliardi, mediante utilizzo delle somme residue per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonché per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 88 miliardi, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 9 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti all'INPS, per l'anno 1998, dalle minori spese previste per la disoccupazione agricola.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **Art. 2.**

##### **Oneri indiretti in materia di autotrasporto**

1. Gli importi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, sono elevati rispettivamente a lire 35.500 e lire 71.000 per il periodo di imposta relativo all'anno 1998. Il relativo onere è determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999.

2. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico, i premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono rideterminati per il 1999 nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

3. Per l'anno 1999 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana direttive per l'utilizzazione delle risorse assegnate con il presente articolo, tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a lire 140 miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per

*l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.*

**Art. 3.**

**Entrata in vigore**

*1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.*

*Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

*Dato a Roma, addì 28 dicembre 1998*

SCALFARO

*D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione*

*Bassolino, Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

*Visco, Ministro delle finanze*

*Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*